

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

Costituita nel 2017, l'associazione "Società Astronomica Poliziana" (per brevità "SAP") – "associazione di promozione sociale" (per brevità "aps") con sede legale nel comune di Montepulciano.

La società SAP aps svolge la propria attività ai sensi del C.C. e del D.Lgs 03/07/2017 n 117, la sua durata è illimitata.

Art. 2 - Scopo

L'associazione nasce per perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in ambito astronomico, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e o di terzi delle seguenti attività di carattere generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica;
- formazione extra-scolastica, finalizzata al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- integrazione sociale dei migranti.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 3 - Attività

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali di cui all'art. 2,

l'Associazione organizza attività quali:

- incontri di varia natura in cui il filo conduttore sia il cielo
- osservazione e conoscenza del cielo ad occhio nudo e/o con strumenti astronomici
- incontri, docenze e corsi nelle e per le scuole di ogni ordine e grado e per gruppi o associazioni interessati alla cultura astronomica
- cura delle edizioni di stampe periodiche e non
- ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore. – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 - Ammissione dei soci

4.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare

al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

4.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

4.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

4.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

4.5 Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal consiglio, il richiedente, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri se costituito o l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci.

5.1. Tutti i soci hanno diritto di voto e di partecipazione all'attività associativa. Per il socio minorenni il diritto di voto può essere esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale.

5.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti, nonché ai libri e registri dell'associazione con preavviso scritto di almeno 30 giorni al presidente.

5.3. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

5.4. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

5.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 6 - Recesso ed esclusione del socio.

6.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

6.2. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto,
- gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

6.3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la

relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato.

6.4. Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri, o in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

6.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 7 - Gli organi sociali

7.1. Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci,
- il consiglio direttivo,
- il presidente.

Può essere inoltre costituito, quale organo di garanzia, il collegio dei proviviri.

7.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 8 - L'assemblea

8.1. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

a) avviso scritto da inviare agli associati con lettera semplice/ fax/ e-

mail/ sms / altra modalità anche telematica purché ne risulti l'evidenza, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

b) avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

8.2. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

8.3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

8.4. L'assemblea è organo sovrano dell' associazione.

8.5. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

8.6. Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti i soci iscritti in regola con il pagamento della quota associativa.

8.7. L'assemblea è validamente costituita; in prima convocazione se è presente almeno la metà degli iscritti aventi diritto di voto (in proprio o per delega); in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti (in proprio o per delega).

8.8. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per:

- la modifica dello Statuto,
- la delibera del trasferimento della sede legale in altro comune o dello scioglimento, fusione, trasformazione, scissione dell' associazione,
- la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e

promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

8.9. Nelle assemblee straordinarie:

- la delibera di eventuali modifiche allo Statuto deve essere presa con la presenza di 3/4 dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di 3/4 dei soci.

8.10. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- elezione del Presidente,
- elezione del Consiglio direttivo,
- proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
- approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo,
- decisione sui ricorsi dei soci avverso alle decisioni di non iscrizione o di esclusione deliberate dal Consiglio Direttivo nel caso che non sia costituito il Collegio dei Probiviri,
- approvazione del programma annuale dell' associazione,
- approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari,
- deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

8.11. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

8.12. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

8.13. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

8.12. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

9.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a sette membri. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti fino ad un massimo di cinque mandati.

9.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

9.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

9.4. Il Consiglio Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- determina la quota sociale,
- ammette i nuovi soci;
- esclude i soci salva successiva delibera dell'assemblea.

9.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

9.6. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- il Presidente, eletto dall'assemblea,
- il Vice Presidente, eletto tra i membri del Consiglio Direttivo stesso,

Possono poi essere conferiti gli incarichi di:

- Tesoriere
- Segretario

Anche a soci non facenti parte del Consiglio Direttivo. In questa ipotesi i soci incaricati partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola ma senza diritto di voto.

9.7. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 del C.C. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

9.8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 - Il Presidente

10.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede. Resta in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha nominato fino ad un massimo di tre mandati.

Art. 11 - Il Vice Presidente

11.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 12 - Il Tesoriere

12.1. Il Tesoriere è responsabile della cassa sociale, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, alla riscossione delle quote sociali e a tutte le operazioni finanziarie in genere.

Art. 13 - Il Segretario

13.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e compie le mansioni su incarico del Presidente.

ART. 14 Collegio dei probiviri

14.1. Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è composto da tre soci eletti dall'Assemblea e resta in carica per tre anni.

La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'associazione.

Nel caso che il Collegio dei Probiviri non sia nominato tutte le funzioni di cui al punto 14.2 vengono demandate direttamente al deliberato dell'Assemblea dei soci.

14.2. Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento dell'Assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri:

- decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla mancata ammissione del socio, o all'espulsione di esso.
- arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci.
- controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all'Assemblea Generale di tutti i suoi atti.
- dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.

Art. 15 – Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'organo di amministrazione può essere gestito anche su supporto informatico,
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale gestito su supporto cartaceo,
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organi di amministrazione,
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri, se costituito, tenuto a cura dello stesso Collegio dei Probiviri.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi con le modalità di cui all'art. 5.2.

Art. 15 - I mezzi finanziari

15.1. L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di cui agli artt. 6 e 7 del Codice del terzo settore;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

15.2. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 16 - Rendiconto economico finanziario

16.1. L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

16.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

16.3. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

16.4. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

16.5. E' fatto divieto di distribuzione ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

16.6. E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

16.7. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce I rendiconto di cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 17 - Scioglimento

17.1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

17.2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

17.3. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo

è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18 Controversie

18.1. Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio dei Provibiri se nominato o, in assenza, direttamente al deliberato dell'Assemblea dei soci con esclusione di ogni altra giurisdizione.

18.2. L'associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Provibiri, ove non diversamente disposto nell'ambito del presente statuto, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

18.3. Il Collegio dei Provibiri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

18.4. La decisione del Collegio dei Provibiri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

ART. 19 Norma finale

19.1. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni

legislative in materia ed in particolare alle norme del terzo settore in
quanto compatibili con quelle del Codice Civile.

Montepulciano, -----

Letto firmato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario
